



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi delle Regioni di cui all'articolo 2 del D.M. 12 febbraio 2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, l'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito il capitolo n. 1650, denominato "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 26 febbraio 2019 n- 1-144, (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero) con cui, espletata la procedura di richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, sono state individuate le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'importo complessivo di € 20.000.000,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. 12 febbraio 2019 è stata destinata alle Regioni la somma complessiva di € 10.000.000,00 ripartita secondo la tabella ivi riportata all'allegato B, per la realizzazione di iniziative mirate all'assistenza, all'informazione e all'educazione a favore dei consumatori ed utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali e europee;

VISTO il Decreto Direttoriale 8910 del 21/12/2018 (registrato al n. 45 in data 9/1/2019)

presso l'Ufficio Centrale di Bilancio) con cui si è provveduto ad assumere a favore di ciascuna Regione gli impegni di spesa, secondo la predetta tabella B allegata al D.M. 12 febbraio 2019, per l'ammontare complessivo di € 10.000.000;

CONSIDERATO, che, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e seguenti del D.M. 12 febbraio 2019, si dispone che, con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, sono individuate le modalità di effettuazione delle iniziative secondo le direttive ivi disposte, nonché disciplinate le modalità di presentazione dei programmi generali di intervento, le modalità di rendicontazione delle spese, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo, le modalità di liquidazione delle risorse;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. b) del D.M. 12 febbraio 2019, l'attuazione del programma generale avviene preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle Regioni, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in base ai requisiti determinati nel programma generale di intervento; in tal caso, le Regioni stipulano apposite convenzioni con le singole associazioni dei consumatori o con gruppi di associazioni individuati quali soggetti attuatori, al fine di stabilire modalità, termini, ammontare del contributo e requisiti per la realizzazione dei singoli interventi;

CONSIDERATO, inoltre, che, per l'attuazione del programma, le Regioni possono prevedere il coinvolgimento di altri soggetti pubblici;

VISTO l'art. 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 in merito alla pubblicità dei contributi ricevuti dalle Associazioni dei consumatori;

RITENUTO opportuno dare attuazione agli interventi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 12 febbraio 2019;

DECRETA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) “legge”: la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 - b) “decreto di ripartizione 2018”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019;
 - c) “finanziamento”: la somma totale riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul capitolo 1650 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, per gli interventi previsti dall'art. 2 del decreto di ripartizione 2018, destinata a ciascuna Regione, secondo le modalità richiamate nelle premesse e riferita al contributo per la realizzazione del programma ed agli oneri per la commissione di verifica;
 - d) “contributo per la realizzazione del programma”: totale del finanziamento ammesso dal Ministero al netto degli oneri per la commissione di verifica;
 - e) “cofinanziamento”: ulteriori risorse finanziarie, provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o attuatori, ivi compresi i finanziamenti europei, per la quota parte delle spese non coperte dal contributo riconosciuto ai sensi delle presenti disposizioni;

- f) “programmi”: i programmi generali di intervento approvati dalle Regioni da presentare al Ministero dello sviluppo economico ai fini del finanziamento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto di ripartizione 2018;
- g) “interventi”: le iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, individuate, a norma dell'art. 5 del presente decreto, nei programmi delle Regioni;
- h) “soggetti beneficiari”: le Regioni destinatarie del finanziamento per la realizzazione dei programmi di intervento;
- i) “soggetti attuatori”: le Regioni, preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle Regioni, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in base ai requisiti determinati nel programma generale di intervento;
- j) “Ufficio competente”: la Divisione V "Progetti per i consumatori. Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario" della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
- k) “Direzione Generale”: la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
- l) “Direttore Generale”: il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
- m) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
- n) “Codice del Consumo”: il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Ripartizione delle risorse finanziarie e ammissione a finanziamento

1. Le risorse destinate alla realizzazione dei programmi, pari ad € 10.000.000,00 sono state ripartite in via provvisoria tra le Regioni con le modalità stabilite dall'art. 2, comma 2 del decreto di ripartizione 2018 e sono state provvisoriamente impegnate a favore di ciascuna Regione, con il decreto direttoriale 8910 del 21 dicembre 2018 (registrato il 9 gennaio 2019).
2. L'ammissione provvisoria al finanziamento avviene a seguito dell'approvazione del programma generale di intervento presentato dalla Regione, ai sensi del D.M. 12 febbraio 2019 e delle presenti disposizioni attuative.
3. Il provvedimento di ammissione definitivo al finanziamento è emanato a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi previsti nei programmi e della valutazione di efficacia, secondo quanto stabilito dagli articoli 11 e 12.

Art. 3

Compatibilità con ulteriori risorse

1. Il contributo destinato ad ogni intervento è compatibile con ulteriori risorse finanziarie a

copertura dei costi totali del relativo programma, provenienti da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o attuatori, ivi compresi i finanziamenti europei, per la quota parte delle spese non coperte dal contributo riconosciuto ai sensi delle presenti disposizioni.

Art. 4

Oggetto dei Programmi

1. I programmi, per essere ammessi al finanziamento, devono prevedere la realizzazione di interventi mirati all'assistenza, all'informazione e all'educazione a favore dei consumatori ed utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, attraverso:
 - a) lo sviluppo, la gestione, l'utilizzo di servizi informativi e telematici, ivi compresa la sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori;
 - b) la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi, con preferenza per contenuti digitali;
 - c) l'attività di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;
 - d) l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di assistenza e call center;
 - e) la consulenza individuale o collettiva, anche *on-line*, a favore dei consumatori e degli utenti.
2. Gli interventi possono avere ad oggetto:
 - a) tematiche relative all'educazione al consumo sostenibile, all'economia circolare e alla mobilità sostenibile, nonché alla conoscenza e promozione dei diritti e delle tutele dei consumatori nell'ambito delle transazioni *on-line* e dell'economia digitale, quali ambiti che contribuiscono all'attuazione di priorità generali del Paese;
 - b) la promozione, l'informazione e l'assistenza in favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in particolare nell'ambito dei settori dell'alimentazione, dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni, dei trasporti, del commercio, delle assicurazioni e del credito;
 - c) la realizzazione di interventi inseriti nella programmazione regionale, purché esclusivamente e direttamente destinati ai consumatori, ai sensi del presente articolo e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 5;
3. Il programma è definito sulla base di elementi di analisi *ex ante* in grado di rappresentare il contesto su cui il programma è destinato ad incidere, in particolare, indicando le esigenze e/o i problemi che il programma intende affrontare, gli obiettivi generali e specifici e l'impatto atteso in termini quantitativi e qualitativi. Il programma, tenuto conto degli elementi di analisi, è predisposto in osservanza dei principi di efficacia, proporzionalità ed adeguatezza rispetto agli obiettivi che si intende conseguire.
4. Nel programma possono essere previsti interventi, in particolar modo per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, lett. a), da attuare congiuntamente tra più Regioni.
5. Allo scopo di rafforzare l'efficacia dei programmi e valorizzare i risultati conseguiti, il

Ministero promuove la condivisione e lo scambio proficuo di buone prassi anche attraverso la partecipazione delle Regioni ad iniziative di *tutoring*, di scambio di buone pratiche e di valorizzazione dei risultati. Le Regioni, anche indipendentemente dall'attuazione di interventi congiunti, possono allo scopo indicare nella domanda di finanziamento la disponibilità e l'interesse a partecipare a tali iniziative.

6. Ciascuna Regione presenta un solo programma, articolato su uno o più interventi.
7. I programmi, prima della presentazione, devono essere approvati con atto della Regione che li presenta. Dall'atto deve risultare il riferimento esplicito al programma e al presente decreto e alla responsabilità della Regione rispetto alla gestione del programma medesimo secondo le indicazioni del presente bando.
8. La Regione, prima dell'approvazione del programma, attiva le opportune forme di consultazione con l'organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori, ove previsto dalla normativa regionale ed effettivamente costituito, o altre forme di consultazione con le associazioni dei consumatori riconosciute presenti sul territorio, garantendo in ogni caso adeguata pubblicità e partecipazione all'iniziativa. Dell'avvenuta consultazione si dovrà dare atto, mediante l'indicazione di precisi riferimenti, nel provvedimento di approvazione del programma da parte della Regione.

Art. 5

Contenuto dei Programmi

1. Il programma, articolato su uno o più interventi è presentato secondo le modalità ed i termini indicati nell'articolo 8.
2. Il programma deve contenere:
 - a) il riferimento al decreto di ripartizione 2018 e al presente decreto di attuazione;
 - b) l'indicazione del responsabile della realizzazione del programma;
 - c) l'indicazione dell'atto di approvazione del programma da parte della Regione;
 - d) le modalità di imputazione al bilancio della Regione, nel primo esercizio utile in relazione all'effettiva disponibilità delle risorse, della somma assegnata provvisoriamente a ciascuna Regione;
 - e) l'attestazione dell'immediata eseguibilità del programma;
 - f) la descrizione dell'oggetto, del contesto di riferimento, degli obiettivi e delle finalità generali del programma;
 - g) il costo totale del programma comprensivo delle spese relative alla Commissione di verifica di cui all'art. 12;
 - h) gli interventi attraverso i quali realizzare il programma;
 - i) la previsione dei costi totali per intervento, con l'indicazione delle risorse finanziarie da assegnare a ciascuno di essi;
 - j) il dettaglio dell'eventuale apporto di ulteriori risorse al programma da parte della stessa Regione e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti europei;
 - k) le modalità e i termini per la nomina della Commissione di verifica di cui all'articolo 12 e per la determinazione dei relativi oneri di spesa;

- l) la descrizione delle modalità di individuazione dei soggetti attuatori, di cui all'articolo 6;
 - m) la descrizione puntuale delle modalità di rendicontazione delle spese sostenute con l'indicazione degli eventuali specifici riferimenti normativi regionali da cui si evincono tali modalità;
 - n) l'indicazione del sistema di monitoraggio adottato ai sensi dell'art. 10, compatibile con le caratteristiche del programma, precisando (in relazione alla durata e alle specificità dello stesso) oltre agli indicatori minimi scelti tra quelli proposti nell'allegato A, eventuali criteri e/o indicatori aggiuntivi, in grado di consentire la verifica *in itinere* ed *ex post*, nonché finalizzati alla valorizzazione dei risultati attraverso la loro diffusione;
 - o) l'indicazione dei risultati misurabili che si intende conseguire attraverso la realizzazione del programma medesimo, sulla base degli indicatori prescelti nell'ambito del sistema di monitoraggio adottato ai sensi dell'art. 10;
3. Relativamente a ciascun intervento indicato nei programmi si deve altresì fornire:
- a) la descrizione dell'oggetto, degli obiettivi, e delle finalità;
 - b) l'indicazione dei soggetti attuatori;
 - c) l'indicazione dell'ambito territoriale interessato;
 - d) la durata;
 - e) il dettaglio delle azioni da intraprendere, degli strumenti necessari e delle modalità di realizzazione;
 - f) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione;
 - g) il piano finanziario e il quadro economico delle spese previste, secondo i criteri di cui all'art.7, con l'indicazione della eventuale percentuale di cofinanziamento, che, nel caso sia presente, dovrà essere specificatamente dettagliata e distinta dal contributo ministeriale;
 - h) l'indicazione dei risultati misurabili che si intende conseguire attraverso la realizzazione dello specifico intervento, sulla base degli indicatori prescelti nell'ambito del sistema di monitoraggio adottato ai sensi dell'art. 10;
 - i) la previsione di eventuali accordi o intese tra le Regioni per la realizzazione di interventi congiunti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
 - j) l'indicazione del coinvolgimento nella realizzazione degli interventi di altri soggetti pubblici, (es. Scuole, Comuni, Camere di commercio, ecc.), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto di ripartizione 2018.

Art. 6

Soggetti attuatori

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b, del decreto di ripartizione 2018, gli interventi di ciascun programma generale vengono realizzati dalle Regioni, preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle singole Regioni, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in base ai requisiti determinati nel programma generale di intervento.

2. I rapporti di collaborazione con le singole associazioni dei consumatori o con gruppi di associazioni individuati quali soggetti attuatori sono regolati dalle Regioni attraverso apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti: le attività, la calendarizzazione degli obiettivi, l'ammontare del finanziamento concesso, le modalità di collaborazione, la durata, con la specificazione del termine iniziale e finale, i requisiti per la realizzazione dei singoli interventi, le modalità di monitoraggio nonché di rendicontazione delle spese.

Art. 7

Spese ammissibili

1. Fatta salva l'eventuale diversa disciplina relativamente alle ulteriori risorse finanziarie destinate al programma da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o attuatori, sono ammissibili al finanziamento di cui al presente decreto le seguenti categorie di spesa sostenute dal soggetto attuatore in relazione ai singoli interventi:
- a) *spese per macchinari, attrezzature, prodotti*: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti portatili equivalenti), da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento, nonché acquisto di prodotti specifici per l'intervento;
 - b) *spese per acquisizione di servizi* relativi a:
 - realizzazione di appositi programmi informatici per la realizzazione di nuovi siti internet e/o *app* o per l'adeguamento di quelli già esistenti;
 - iniziative di comunicazione nonché attività divulgative relative alle sole tematiche oggetto dell'intervento con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura;
 - consulenze professionali, fornite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi *curriculum* che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto;
 - c) *spese di retribuzione del personale dipendente* con contratto a tempo indeterminato e determinato (con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente) delle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori, purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione dell'intervento, ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; il personale, già in servizio o di nuova assunzione, deve comunque essere impiegato per la realizzazione del progetto;
 - d) *rimborso spese per i volontari ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117* per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore;

- e) *oneri relativi al compenso per i membri della Commissione* di verifica di cui all'articolo 12;
- f) *spese generali*: si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla lettera c) e dei membri della commissione di verifica compresi gli oneri a carico della Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina per la verifica, copertura assicurativa per i volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per scaglioni riferiti all'intero progetto, in misura pari al 30% della quota di contributo inferiore a € 200.000,00, al 20% dell'eventuale quota di contributo da € 200.000,00 a € 300.000,00 ed al 15% dell'eventuale quota di contributo superiore a € 300.000,00.
2. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di approvazione del programma ai sensi dell'art. 9, comma 4. I singoli programmi regionali possono tuttavia prevedere motivatamente l'ammissibilità di spese sostenute anche anteriormente a tale approvazione, a condizione che si tratti di spese sostenute comunque dopo il 1° gennaio 2019, per garantire la continuità di iniziative già in corso sulla base di analogo finanziamento approvato dal Ministero per il periodo precedente, con riferimento alle iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del presente decreto, e di cui si darà atto in sede di domanda e che andranno, pena la non ammissibilità delle stesse, rendicontate in occasione della richiesta di seconda quota, e fermo rimanendo che la durata dei programmi decorre ai sensi dell'art. 11, comma 3.
 3. Le spese sostenute dalle associazioni in qualità di soggetti attuatori dei singoli interventi devono essere rendicontate al soggetto beneficiario e devono essere da questi accertate e liquidate nei limiti dell'importo stabilito per ciascun intervento in base alle disposizioni del presente decreto ed alle eventuali disposizioni contabili vigenti in ciascuna Regione.
 4. Sono ammissibili le spese per le quali, ove non espressamente prevista la forfetizzazione, sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa, con l'attestazione, altresì, dell'avvenuto pagamento. Le spese devono essere direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi previsti nel programma approvato, chiaramente pertinenti e non devono evidenziare costi incongrui o superflui o eccessivi o comunque non adeguatamente giustificati e devono essere in regola con le vigenti norme previdenziali, contributive e fiscali, ivi comprese quelle relative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
 5. L'Ufficio competente in ogni fase del procedimento, nonché la Commissione di cui all'articolo 12 in sede di verifica, possono richiedere, al fine di valutare la pertinenza e congruità della spesa, il *curriculum vitae* da cui risulti la competenza professionale del consulente, collaboratore, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo per la realizzazione di servizi di cui all'art. 1, lett. b prima e seconda interlinea, o dipendente, i contratti relativi alla prestazione e ogni altra documentazione (rapporti di attività, verbali, materiali prodotti, database, ecc.) idonei a comprovare il contenuto delle attività, il riferimento al programma finanziato, l'effettiva esecuzione ed il prodotto della prestazione, l'eventuale impegno orario e comunque il periodo di svolgimento.
 6. In relazione ai costi del personale di cui al comma 1, lettera c), le spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili

alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.

7. Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno recare, in modo chiaro e leggibile, una dicitura del seguente tenore: *"realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018"*, pena la non ammissibilità delle spese suddette.
8. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per il programma sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenti un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti attuatori le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.
9. Sui titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, deve essere apposta, in modo chiaro ed indelebile una dicitura del seguente tenore: *"Spesa relativa all'intervento del programma generale della Regione finanziato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del D.M. 12 febbraio 2019"*.
10. I titoli di spesa in originale sono conservati per almeno cinque anni, fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso il soggetto attuatore e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte dell'Amministrazione.

Art. 8

Termini e modalità per la presentazione dei programmi

1. I programmi, redatti secondo quanto stabilito dall'art. 5, ed utilizzando lo schema di cui all'allegato (Mod. 2), unitamente alla domanda di ammissione al finanziamento predisposta secondo l'allegato (Mod. 1) e alla eventuale richiesta di erogazione della prima quota predisposta secondo l'allegato (Mod. 3), possono essere presentati a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero ed entro e non oltre il 30 settembre 2019. Dell'avvenuta pubblicazione è comunque data diretta e tempestiva comunicazione a tutte le Regioni.
2. La domanda di ammissione a finanziamento, unitamente al programma, al relativo atto di approvazione da parte della stessa Regione, sottoscritta digitalmente dal responsabile del programma, deve essere trasmessa via pec al seguente indirizzo: dgmccvnt.div05@pec.mise.gov.it.
3. Nell'oggetto della pec deve essere riportata la dicitura: "Legge n. 388/2000, articolo 148, comma 1 - Programma della Regione ----- . Iniziative a vantaggio dei consumatori – Ripartizione anno 2018".

Art. 9

Modalità e termini per l'istruttoria

1. L'Ufficio competente, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, verifica la completezza della documentazione prodotta dalla Regione e riscontra la rispondenza del programma, ai sensi degli articoli 4 e 5.
2. L'Ufficio competente può richiedere, tramite e-mail, pec o altri strumenti di comunicazione, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata.

3. La Regione deve ottemperare alla richiesta di cui al comma 2 facendo pervenire gli elementi richiesti nei termini stabiliti nella richiesta e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
4. La Direzione Generale, in caso di esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, approva i programmi e ne dispone l'ammissione provvisoria al finanziamento, specificando l'ammontare del contributo per la realizzazione del programma ed il compenso per gli oneri di verifica, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.
5. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria di cui ai commi da 1 a 3 la Direzione Generale dà tempestiva comunicazione alla Regione, specificandone le motivazioni.

Art. 10

Monitoraggio sullo stato di avanzamento del programma

1. Ciascun soggetto beneficiario effettua il monitoraggio delle attività svolte e dei costi sostenuti per ciascun intervento del programma, adottando i criteri, gli indicatori e le scadenze indicate nel programma stesso, a partire dalla data di avvio delle attività, ai sensi dell'art.11, comma 3.
2. Salvo ulteriori attività di monitoraggio previste, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere il rapporto del monitoraggio di cui al comma 1 in occasione della richiesta di erogazione della seconda quota del finanziamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera b).
3. Il rapporto relativo al monitoraggio sullo stato di avanzamento del programma di cui al comma 1, sottoscritto dal responsabile del programma, deve essere predisposto utilizzando il modello allegato (Mod. 4) e dare conto dei risultati raggiunti in relazione agli indicatori adottati di cui all'art. 5, comma 2 lett. o) e comma 3 lett. h).
4. L'Ufficio competente può richiedere elementi informativi sullo stato di avanzamento del programma in ogni fase del procedimento.

Art. 11

Durata dei programmi e termini per la rendicontazione

1. Gli interventi previsti e finanziati nell'ambito del programma devono essere ultimati, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre 18 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del programma e di ammissione provvisoria al finanziamento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
2. La rendicontazione dei progetti deve essere trasmessa alla Direzione Generale, entro massimo 45 giorni dal termine di cui al comma 1, pena la revoca del finanziamento.
3. Ai fini della determinazione della durata del programma ai sensi del presente decreto, si fa riferimento alle date di avvio e di ultimazione degli interventi, che vengono individuate rispettivamente in quella del primo ed ultimo atto di attuazione del programma da parte della Regione.
4. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione a finanziamento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, il soggetto beneficiario comunica all'Ufficio competente l'avvio delle attività, specificando l'atto adottato di cui al comma 3.
5. In deroga al termine di cui al comma 1 può essere concessa, per cause sopravvenute non

imputabili all'inerzia della Regione interessata, una proroga per un periodo massimo di quattro mesi, purché la relativa richiesta motivata sia presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1. Con le medesime modalità possono inoltre essere motivatamente richieste variazioni compensative delle risorse destinate a ciascun intervento, o rimodulazioni delle voci di costo nell'ambito dello stesso intervento, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento concesso al programma. Nell'ipotesi residuale e motivata da condizioni di eccezionalità, la richiesta di variazioni compensative o rimodulazioni, che comportino una diversa articolazione delle attività tra gli interventi, la Regione sarà tenuta a ripresentare, il Mod. 2 adeguatamente aggiornato unitamente all'atto della Regione che approva dette variazioni .

Art. 12

Commissione di verifica

1. Al fine di verificare la realizzazione di ciascun programma e le spese per esso sostenute, la Regione, almeno 120 giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 11 comma 1, nomina una Commissione di verifica, composta da un rappresentante della Regione stessa e da un rappresentante designato dalla Direzione Generale.
2. La Commissione effettua la verifica di cui al comma 1, sul programma ultimato, entro e non oltre 30 giorni dal termine di cui all'art. 11, comma 1, e redige un apposito verbale che trasmette tempestivamente alla Regione ed all'Ufficio competente.
3. La Direzione Generale può fornire con proprie circolari, alle Regioni e alle Commissioni di cui al comma 1, indicazioni circa il contenuto minimo di tali verifiche ai fini dei successivi adempimenti di competenza.
4. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di verifica sono a carico del programma finanziato e sono determinati ed indicati nel programma stesso.
5. L'ammontare complessivo del compenso per la Commissione di verifica è forfettario e comprensivo di eventuali spese di missione, al netto degli oneri che gravano sulla Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina, ed è determinato, di norma fra lo 0,30% e lo 0,70% del finanziamento concesso per il programma. L'importo del compenso per ciascun componente non può essere inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 2.500,00, fatta comunque salva la diversa disciplina per il componente regionale che potrebbe prevedere la gratuità dell'incarico. E' fatta salva la possibilità di optare per il rimborso integrale delle spese di missione e per la liquidazione del compenso forfettario per la sola eventuale parte residua. Nel caso in cui il rimborso delle sole spese di missione comporti un onere superiore al compenso forfettario previsto in sede di programma, la relativa eccedenza, così come gli oneri che gravano sulla Regione in qualità di soggetto che ha conferito l'incarico, è imputata alle spese generali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f).

Art. 13

Erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento è effettuata dalla Direzione Generale secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 45% del contributo per la realizzazione del programma, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario,

redatta secondo lo schema di cui all'allegato Mod.3;

- b) una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 45% del contributo per la realizzazione del programma, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema di cui all'allegato Mod.5, corredata dal monitoraggio sulle attività realizzate ai sensi dell'art. 10 e dalla rendicontazione delle spese sostenute di almeno il 45% del contributo per la realizzazione del programma, comprese necessariamente quelle di cui all'art. 7, comma 2 sostenute successivamente alla data del 1° gennaio 2019, con relativi mandati di pagamento, dalla copia delle convenzioni di cui all'art. 6, comma 2, nonché dalla copia degli atti che disciplinano il coinvolgimento degli altri Enti pubblici nella realizzazione del programma;
- c) la restante quota a saldo, pari al massimo al 10% del contributo per la realizzazione del programma oltre alle spese per la Commissione di verifica di cui all'art. 12, comma 5, previa richiesta del soggetto beneficiario, a seguito della procedura descritta ai commi da 2 a 6.

2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro e non oltre il termine previsto dall'articolo 11, comma 2, la richiesta di saldo redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod. 6), sottoscritta dal responsabile del programma, unitamente alla documentazione finale, consistente in:

- a) una relazione che specifichi lo stato di completamento degli interventi e del programma, i dati a consuntivo di quanto previsto nel programma per ciascun intervento realizzato, il dettaglio degli interventi realizzati, l'analisi dei risultati ottenuti per singolo intervento, le verifiche e i monitoraggi effettuati;
- b) una dichiarazione per ciascun intervento in cui sia evidenziata l'avvenuta rendicontazione delle spese da parte dei soggetti attuatori, l'accertamento da parte del soggetto beneficiario delle spese sostenute e la loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7;
- c) la dimostrazione dell'avvenuta liquidazione delle spese di realizzazione degli interventi, mediante la trasmissione di copia dei relativi mandati di pagamento da parte del soggetto beneficiario, compresa copia dei mandati di pagamento del compenso della commissione di cui all'articolo 12. In presenza di comprovate difficoltà di liquidità nel bilancio regionale, che andranno espressamente rappresentate, la richiesta dell'ultima quota - che non potrà in nessun caso essere superiore al 10% dell'importo del contributo per la realizzazione del programma, oltre agli oneri della commissione di verifica -, potrà essere corredata dai soli impegni di spesa e dalla dichiarazione del responsabile del programma che la trasmissione di tutti i relativi mandati di pagamento avverrà entro 45 giorni dall'incasso dell'ultima quota da parte della Regione, pena quanto previsto all'art. 14, comma 1.

3. L'Ufficio competente, previo accertamento della completezza della documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario, ne verifica la rispondenza ai sensi degli articoli 4 e 5 e, anche sulla base delle risultanze del verbale di verifica redatto dalla Commissione di cui all'articolo 12, accerta la conformità degli interventi realizzati agli obiettivi e alle finalità del relativo programma ammesso al finanziamento. L'Ufficio competente determina, quindi, l'ammontare delle spese ammissibili e procede a definire l'importo della quota a saldo, che, in ogni caso, non può essere superiore all'importo del 10% del contributo per la realizzazione del programma oltre agli oneri per la Commissione di verifica.

4. Qualora la richiesta di saldo sia corredata dalla documentazione di cui al comma 2 lett. c), ultimo capoverso, la Regione trasmette entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento della quota a saldo i mandati di pagamento a corredo degli impegni di spesa già trasmessi.
5. Sulla base degli esiti delle attività previste ai commi 3 e 4, svolte dall'Ufficio competente con decreto del Direttore Generale è disposta l'ammissione definitiva o nel caso la revoca del finanziamento, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.
6. Qualora l'importo del finanziamento, come rideterminato a seguito delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, le somme in eccesso, dandone contestuale comunicazione al Ministero.

Art. 14

Revoche

1. Il Ministero procede, a seconda dei casi, alla revoca totale o parziale del finanziamento corrisposto per l'intero programma o per il singolo intervento, con il conseguente obbligo da parte del soggetto beneficiario alla restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme indebitamente già ricevute, secondo quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nei seguenti casi:
 - a) mancato inizio dell'attività di ciascun intervento previsto entro sei mesi dalla comunicazione di ammissione a finanziamento del programma ai sensi dell'art. 9, comma 4;
 - b) mancata trasmissione nei termini della completa documentazione prevista dall'articolo 13, comma 2, o eventuale negativa valutazione, anche a seguito delle verifiche di cui all'art. 12;
 - c) mancata trasmissione dei mandati di pagamento ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. c);
 - d) mancato completamento degli interventi finanziati inseriti nel programma ammesso entro il termine fissato dall'articolo 11. In particolare, può essere disposta la revoca del contributo relativo all'intero importo dell'intervento, qualora lo specifico intervento non risulti realizzato almeno per il 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo o rimodulata ai sensi dell'articolo 11, comma 4, che ai risultati previsti, ovvero la revoca del finanziamento corrisposto per l'intero programma qualora il programma nel suo complesso non risulti realizzato almeno per il 50%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo che ai risultati previsti.

Art. 15

Trasparenza dei contributi e divulgazione delle iniziative e dei risultati

1. Ai sensi dell'art. 1 commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e s.m.i. le Associazioni dei consumatori (o altri soggetti attuatori che ricadano nelle medesime previsioni) sono tenute alla pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet ai sensi della suddetta normativa dei contributi ricevuti ai sensi del presente decreto sotto la voce "Iniziativa a vantaggio dei consumatori – bando Regioni ex DM 12 febbraio 2019 – Regione ...", il cui adempimento sarà oggetto di verifica da parte delle Regioni eroganti.

2. Le Regioni, al fine di garantire il maggior beneficio per i consumatori, si impegnano a contribuire alla divulgazione delle iniziative realizzate e dei risultati raggiunti.

Roma, 17 giugno 2019

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Mario Fiorentino)

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005*

Firmato digitalmente da:Mario Fiorentino
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:17/06/2019 10:20:01

Allegati:

- A_Indicatori minimi di risultato
- 1_Mod_1_Domandaprogramma2019
- 2_Mod_2_Programma2019
- 3_Mod_3_Richiestaprimaquota2019
- 4_Mod_4_Monitoraggio2019
- 5_Mod_5_RichiestaIiquota2019
- 6_Mod_6_Richiestasaldo_resoconto2019